



INDICAZIONI OPERATIVE

Monitoraggio dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate e trasmissione dei piani di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, dell'Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici – Avvio del sistema informatico a partire dal 1° luglio 2026.

Con il presente avviso l'Autorità intende fornire specifiche indicazioni alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza qualificate in ordine al monitoraggio dell'efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento, previsto dall'art 11, comma 4-bis, dell'allegato II. 4 d.lgs. 36/2023, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ("Correttivo al Codice dei contratti pubblici").

Preliminarmente si chiarisce che l'efficienza decisionale è definita come il tempo medio intercorrente tra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte, come risultante dai bandi di gara, e la data di stipula del contratto.

Vengono considerate per il calcolo dell'efficienza decisionale solo le procedure aperte pubblicate dopo il 1° gennaio 2025, escludendo accordi quadro e convenzioni. Tutti i dettagli sul suddetto calcolo sono disponibili nel paragrafo 5 del Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione pubblicato nella sezione "Allegati e documentazione" al link <https://www.anticorruzione.it/en/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1> oppure come Allegato 1 al Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti - Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, disponibile al link <https://www.anticorruzione.it/en/-/del.334-30.07.2025>.

L'art. 11, comma 4 bis, stabilisce che il monitoraggio dell'efficienza decisionale debba essere effettuato con cadenza semestrale a partire dal 1° gennaio 2025 e che, qualora il tempo medio rilevato risulti superiore a 160 giorni, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza trasmettano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione recante:

- le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica e all'utilizzo degli strumenti digitali;
- gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.

In ordine alla previsione contenuta nel comma 4-ter dell'art. 11, che prevede da parte di ANAC la valutazione in contraddittorio con la stazione appaltante, dell'efficacia delle misure proposte nel piano di riorganizzazione rispetto alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento, si precisa che il procedimento è stato completamente digitalizzato mediante l'implementazione di un sistema informatico di rilevazione semestrale dell'efficienza decisionale, al fine di garantire uniformità di valutazione, riduzione degli oneri procedurali e maggiore certezza applicativa.

Infatti, la verifica degli effetti del piano di riorganizzazione e la conseguente attribuzione dell'eventuale punteggio premiale si collocano all'interno di un procedimento interamente digitalizzato e standardizzato, nel quale il sistema di qualificazione opera come strumento di misurazione oggettiva dell'efficienza decisionale raggiunta dalla stazione appaltante. Questo assetto assicura la coerenza tra la fase di monitoraggio dei piani di riorganizzazione, il sistema di qualificazione e il dato normativo che subordina l'attribuzione del punteggio all'effettivo contenimento del tempo medio di conclusione dei procedimenti. Si rappresenta, in particolare, che il sistema di



qualificazione è strutturato per rilevare automaticamente il contenimento del tempo medio entro la soglia di 115 giorni e per attribuire, in presenza dei relativi presupposti, il corrispondente punteggio premiale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b-ter), dell'Allegato II.4. Resta fermo che la soglia di 160 giorni rileva ai fini dell'obbligo di trasmissione del piano di riorganizzazione, mentre il valore di 115 giorni costituisce il parametro di riferimento per l'attribuzione del punteggio premiale relativo all'efficienza decisionale.

L'Autorità si riserva di avviare in contraddittorio con la stazione appaltante approfondimenti istruttori qualora ritenga che dal piano trasmesso e dai dati disponibili nel sistema emergano profili che richiedano chiarimenti.

Il sistema informatico dedicato alla gestione dell'efficienza decisionale e dei piani di riorganizzazione, in coerenza con il più ampio processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, consente:

- il monitoraggio automatico dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, per ciascun settore di qualificazione;
- la visualizzazione del relativo valore espresso in giorni;
- la consultazione dei dati di dettaglio utilizzati per il calcolo;
- la trasmissione dei piani di riorganizzazione.

Il monitoraggio dell'efficienza decisionale sarà effettuato con cadenza semestrale in specifiche date di riferimento. Per data di riferimento si intende la data a partire dalla quale, procedendo a ritroso, verranno considerate le gare utili al calcolo dell'efficienza decisionale.

In sede di prima applicazione:

- il calcolo, effettuato alla data di riferimento del 30 giugno 2026, verrà mostrato a partire dal 1° luglio 2026 nella specifica sezione all'interno del sistema di qualificazione a ognuna delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate alla data del 30 giugno 2026; per questi soggetti qualificati saranno dunque considerate le procedure aperte ad esclusione di accordi quadro e convenzioni pubblicate tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2026.
- il calcolo, effettuato alla data di riferimento del 31 dicembre 2026, verrà mostrato a partire dal 1° gennaio 2027 nella specifica sezione all'interno del sistema di qualificazione a ognuna delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate alla data del 31 dicembre 2026; per questi soggetti qualificati saranno dunque considerate le procedure aperte ad esclusione di accordi quadro e convenzioni pubblicate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.

Per gli anni successivi, il monitoraggio sarà effettuato secondo la medesima scansione semestrale e mostrato nella specifica sezione all'interno del sistema di qualificazione a partire dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ciascun anno.

All'interno del sistema di qualificazione è disponibile una specifica sezione dedicata al monitoraggio dell'efficienza decisionale alle date sopra indicate. Tale sezione è distinta da quella relativa alle singole istanze di qualificazione.

In tale sezione è riportato, per ciascun settore di qualificazione:

- il valore dell'efficienza decisionale calcolato automaticamente dal sistema, sulla base dei dati risultanti in BDNCP;



- un file Excel di dettaglio contenente le informazioni utilizzate per il calcolo, quali, a titolo esemplificativo, l'elenco dei CIG considerati, la loro data di pubblicazione, la tipologia di procedura e la relativa modalità di realizzazione.

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate il cui valore di efficienza decisionale risulti superiore a 160 giorni sono tenute a trasmettere il piano di riorganizzazione. Come supporto nella redazione di tale piano, l'Autorità ha predisposto un formulario in formato Excel che le stazioni appaltanti potranno a tal fine utilizzare per adempiere all'obbligo di invio del piano di riorganizzazione. Dopo averlo compilato e salvato potranno conseguentemente caricarlo all'interno della sezione dedicata del sistema di qualificazione. Il formulario è presente nella sezione "Allegati e documentazione" al link <https://www.anticorruzione.it/en/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1>.

Il Piano deve essere trasmesso entro il termine di due mesi decorrenti dalla data individuata per la rilevazione dell'efficienza decisionale. Pertanto, a titolo esemplificativo, con riferimento alla finestra del 1° luglio 2026, la trasmissione del Piano dovrà avvenire entro il 31 agosto 2026.

Qualora per una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata sia nel settore "lavori" che in quello "servizi-forniture" si registri lo sfioramento dei 160 giorni per entrambi i settori di qualificazione, dovrà essere trasmesso un piano per ciascun settore.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, il piano dovrà indicare almeno:

- le cause del superamento del tempo medio di 160 giorni;
- le misure proposte per il superamento delle criticità rilevate e le ragioni per cui tali interventi sono ritenuti idonei;
- gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento. In sede di caricamento del piano, la stazione appaltante o centrale di committenza indica pertanto la data entro la quale è previsto il rientro sotto i 160 gg. Il sistema registra automaticamente la data di trasmissione del piano e assicura la tracciabilità dell'adempimento.

Si ribadisce che il monitoraggio dell'efficienza decisionale, pur essendo effettuato con cadenza semestrale, tiene conto di tutte le procedure aperte pubblicate a partire dal 1° gennaio 2025, con esclusione degli accordi quadro e delle convenzioni, e non esclusivamente delle procedure bandite nel semestre di riferimento. Conseguentemente, l'analisi svolta dalle stazioni appaltanti ai fini della predisposizione del piano dovrà considerare l'intero insieme delle procedure rilevanti incluse nel calcolo dell'efficienza decisionale.

Il comma 4-quater dell'articolo 11 prevede infine che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione ovvero la mancata adozione delle misure ivi previste costituiscano gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del Codice dei contratti pubblici. Il procedimento di accertamento della violazione è previsto dal Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti approvato con Delibera ANAC n. 126/2025 e disponibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento.sanzionatorio.qualificazione.sa.del.126.2025>.